

COMUNE DI NOICATTARO

Città Metropolitana di Bari

SETTORE 1 – SERVIZI ASSICURATIVI

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI NOICATTARO PER IL PERIODO DI 36 MESI CIG

Sommario

ART. 1 – PREMESSE.....	2
ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE	2
ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA	4
ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO	5
ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA	6
ART. 7 – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO	6
ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	7
ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 10 – REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER E COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE	9
ART. 13 – PREROGATIVE DEL COMUNE	10
ART. 14 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO	10
ART. 15 – OBBLIGHI CONTRATTUALI, INADEMPIENZE E APPLICAZIONI PENALI	10
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 17 - RECESSO UNILATERALE E PER GIUSTA CAUSA	13
ART. 18 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI	13
ART. 19 - GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA	14
ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	14
ART. 21 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 22 – DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE	15
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI.....	15
ART. 24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	15
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 26 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg.(UE) n. 679/2016).....	16

ART. 1 – PREMESSE

Il presente documento disciplina l'oggetto, la durata, le clausole, le condizioni contrattuali e di esecuzione, che resteranno in vigore per il periodo di validità contrattuale e che regoleranno nel predetto arco temporale i rapporti tra il comune di Noicattaro e il Fornitore per l'esecuzione del servizio di comunicazione ed informazione istituzionale del comune di Noicattaro per il periodo contrattuale.

Il presente documento, quindi, definisce le clausole e le condizioni del futuro contratto di appalto, di cui costituirà parte integrante e sostanziale ai sensi e agli effetti del Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023, ed in tal senso, esso integra il contenuto del documento di stipula generato da Traspare.

Per l'affidamento del contratto di appalto si procederà a norma dell'art. 50 d. lgs. 36/2023, mediante invito a Trattativa Diretta su Traspare.

Il Bando/Iniziativa Traspare è "*SERVIZI: Servizi di supporto specialistico*".

La partecipazione dell'Operatore economico alla Trattativa Diretta sottintende l'accettazione integrale di tutte le condizioni di partecipazione poste dalla stazione appaltante nella Trattativa e delle Regole del Sistema di E-Procurement della PA della Consip S.p.a.

La predisposizione della Trattativa diretta su TRASPARE e/o l'offerta dell'Operatore economico invitato non vincolano la Stazione Appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare l'offerta. Costituiscono, parte integrante e sostanziale del futuro contratto di appalto, ancorchè non materialmente allegati, i seguenti documenti, se ed in quanto compatibili con le condizioni e le clausole poste nel presente Documento:

- 1) Regole del Sistema di E-Procurement della pubblica amministrazione di Consip S.p.a.
- 2) Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi Traspare
- 3) l'Allegato 4 al capitolato d'oneri "Servizi" PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI "Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- 4) offerta economica del Fornitore presentata nella Trattativa Diretta sul portale Traspare;

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente Trattativa Diretta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute negli atti di gara allegati alla Trattativa Diretta con particolare riferimento al presente documento.

I termini per l'adesione alla Trattativa Diretta sono quelli indicati a Sistema e si intendono perentori.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica d'ufficio:

- a) della rituale produzione della documentazione richiesta nella Trattativa Diretta, conformemente all'osservanza delle forme e delle prescrizioni per la loro formazione e allegazione contenute nel presente documento.
- b) della veridicità delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83, co. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 sulla base delle indicazioni delle Linee Guida Anac n. 4 e fatte le salve le disposizioni del regolamento comunale sulla verifica a campione delle autocertificazioni.

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante:

COMUNE DI NOICATTARO

Via P. Nenni – 70016 Noicattaro (Ba)

Codice Fiscale e Partita Iva n. 05165930727

Sito Internet: <https://www.comune.noicattaro.ba.it/>

Telefono: + 39 0804784221

Settore competente: Settore 1 – Servizi Assicurativi

Telefono: 080.4784221

Pec : contenzioso.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

Responsabile unico del procedimento: dott.ssa **Domenica Amodio**

Telefono: 080.4784221

Pec : contenzioso.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it

E-mail: d.amodio@comune.noicattaro.ba.it

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Classificazione del servizio: CPV 66518100-5 – *Servizi di intermediazione assicurativa* L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Noicattaro, così come definita dal D. Lgs. n. 209/2005, secondo le modalità precisate nel presente capitolato.

Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative comunali e nei conseguenti impegni tecnicoamministrativi e negli altri servizi aggiuntivi richiesti a carico del Broker nel seguente documento.

Lo scopo primario dell'affidamento del servizio in oggetto è la razionalizzazione delle polizze attualmente

in essere ed il conseguimento di un risparmio dei premi sostenuti ad equivalenza delle coperture assicurative proposte.

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Noicattaro nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del D. Lgs. n. 209/2005; a titolo indicativo, più in particolare:

- a) **risk management**: identificazione, analisi e valutazione del rischio a cui è sottoposto il Comune di Noicattaro nell'ambito dell'attività istituzionale svolta ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio; conoscenza approfondita della realtà dell'Ente Locale Territoriale, normative di riferimento, vincoli e connotazione;
- b) **analisi e valutazione** delle coperture assicurative in essere, individuazione di eventuali criticità e/o possibili implementazioni tendenti all'ottimizzazione della situazione in corso con particolare attenzione all'aspetto economico gravante sull'Ente in linea con il continuo evolversi del mercato assicurativo e tenuto conto delle modificazioni intervenute all'interno del Comune e dell'incidenza della sinistrosità. Consulenza ed assistenza nell'individuazione e reperimento delle coperture che forniscano il miglior rapporto/qualità prezzo, attraverso le procedure previste per legge, anche servendosi di preventive indagini di mercato;
- c) **assistenza nelle procedure di gara** per l'affidamento dei contratti di assicurazione: predisposizione, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, di tutti gli atti e della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo capitolati, bandi, lettere invito) accompagnata da una relazione esplicativa che chiarisca le caratteristiche di quanto predisposto, i requisiti di capacità tecnica ed economica ottimali per la tipologia di gara, la base d'asta e tutto quanto sia necessario od opportuno per l'ottimale perfezionamento della procedura;
- d) **assistenza nell'ambito delle funzioni** legate alla gestione interna dei sinistri r.c.t./o., quando prevista, in particolare relativamente alla partecipazione agli incontri effettuati e allo svolgimento del ruolo di raccordo con la Compagnia di assicurazioni titolare della copertura;
- e) **verifica della documentazione** emessa dalle Compagnie di assicurazione e della corrispondenza tra le polizze ed i capitolati di gara (entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione);
- f) **gestione e verifica degli adempimenti** conseguenti alla sottoscrizione delle coperture: aggiornamenti normativi, gestione regolazioni premio, verifica delle modifiche nell'entità dei beni/soggetti da assicurare e nelle caratteristiche del rischio, segnalazione delle scadenze;
- g) **pagamento dei premi** dovuti alle Compagnie di assicurazione relativamente ai contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico di brokeraggio, se non altrimenti disciplinato in polizza. Il Broker si impegna ed obbliga a versare i predetti premi alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa, con piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell'art. 1901 c.c. dei versamenti così effettuati. Relativamente all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per il Comune stesso. Non sono imputabili all'Amministrazione Comunale le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicurative effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;
- h) **assistenza sinistri**: collaborazione e gestione di ogni sinistro, qualora richiesto dall'Ente, anche se verificatosi in un momento precedente alla stipulazione del contratto di consulenza e brokeraggio, attraverso le consuete modalità telefoniche, informatiche e/o telematiche oppure online; più in particolare, assistenza e consulenza telefonica, informatica, telematica, online o attraverso la presenza fisica del personale addetto e utilizzo di piattaforma informatica per la gestione dei sinistri; redazione di statistiche e reports sull'andamento della sinistrosità da predisporre annualmente nonché, sempre, in occasione dell'effettuazione di procedure di affidamento; segnalazione di quei sinistri che non risultano ancora risarciti dalle competenti Compagnie e attivazione delle procedure per l'interruzione dei termini di prescrizione;

- i) **assistenza telefonica, telematica, online** attraverso le più frequentemente utilizzate piattaforme disponibili o con intervento (su richiesta dell'Ente) presso la sede dell'Amministrazione, per pareri, consulenze, predisposizione atti di gara. Accesso senza limiti temporali a tutte le procedure, supporti e dati informatici messi a disposizione anche oltre la scadenza del contratto;
- j) **formazione ed aggiornamento** del personale dell'Ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative e dei sinistri con cadenza almeno annuale in base alle esigenze espresse dall'Ente o alle variazioni e/o novità legislative in materia assicurativa;
- k) **assistenza** al personale dell'Ente in caso di coinvolgimento in sinistri o per la sottoscrizione di coperture assicurative indipendenti dalle principali stipulate dall'Ente tramite l'Ufficio preposto;
- l) **predisposizione strumenti informatici** per la gestione automatizzata dei contratti e delle procedure in essere, la consultazione dei quali, come sopra detto, deve essere consentita al cliente senza porre limiti di tempo, anche oltre la scadenza del contratto stipulato;
- m) **consulenza al personale dell'Ente** mediante supporto, resa di pareri e risposta ai quesiti posti dal R.U.P. della gara e dagli addetti degli uffici competenti per il servizio, in relazione alle polizze assicurative, alle coperture e alle cauzioni da richiedere o prodotte in occasione gare di appalto di competenza dell'Ente;
- n) **servizi aggiuntivi** eventualmente proposti dall'operatore economico affidatario.

Il Comune si riserva, nel corso della durata del contratto, di richiedere all'aggiudicatario ulteriori prestazioni in riferimento alle possibili decisioni del Comune circa le polizze assicurative. Le prestazioni aggiuntive verranno regolarizzate con separato atto secondo i criteri di questo capitolato e la normativa vigente.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 3 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici e dei Servizi del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.

Resta in capo all'Ente, in modo assoluto, l'autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, e il potere di firma dei contratti d'assicurazione ed di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune, potrà essere eseguita da parte del broker di propria iniziativa senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune nelle forme

di legge.

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri e con attività prevalentemente svolte nella propria sede e in presenza - periodica o su richiesta - nella sede dell'Ente; sarà suo onere ricercare tutta la documentazione utile all'espletamento dell'incarico, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione del medesimo i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione di sua competenza necessaria allo svolgimento del servizio.

Il broker è tenuto, nello svolgimento del servizio, ad osservare la tempistica di seguito richiesta per alcune delle prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 3, la cui inosservanza dà luogo all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 15.

Il Broker:

- a) **entro il termine di 90 giorni** lavorativi, decorrente dalla consegna dell'esecuzione dell'incarico, predispone e trasmette all'Ente il rapporto annuale contenente l'analisi delle polizze in essere con

indicazioni sull'analisi dei rischi e sulle eventuali soluzioni necessarie, formulando il programma assicurativo dell'Ente;

- b) **entro i primi 12 mesi** dalla consegna dell'esecuzione dell'incarico, predispone e consegna all'Ente il rapporto annuale, sullo stato del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell'anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze con indicazioni sull'analisi dei rischi e sulle eventuali soluzioni necessarie, aggiornando il programma assicurativo dell'Ente;
- c) **entro i successivi 24 e 35 mesi** dalla consegna dell'esecuzione dell'incarico, predispone e consegna all'Ente la relazione contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza e copertura assicurativa vigente ovvero predispone e trasmette il predetto rapporto anticipatamente in occasione dell'effettuazione di procedure di affidamento di contratti assicurativi limitatamente alla copertura assicurativa da affidare;
- d) **ogni 6 mesi** e per tutta la durata del contratto per il servizio di brokeraggio, predispone e trasmette all'Ente i reports sull'andamento delle pratiche di liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza e contratto assicurativo;
- e) **entro il termine di 120 giorni** lavorativi antecedenti la scadenza dei contratti di assicurazione vigenti, predispone e trasmette all'Ente le bozze degli atti di gara (bando, disciplinare, capitolato, modelli per le dichiarazioni di partecipazione, di possesso dei requisiti, di offerta tecnica ed economica) accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto del premio da porre a base di gara;
- f) **entro il termine di 60 giorni** lavorativi antecedenti la scadenza dei termini contrattuali previsti dalle polizze per il pagamento dei premi pone in essere le attività indicate alla lett. f) del precedente art. 3 segnalando all'Ente le relative scadenze e gli adempimenti connessi che si rendono necessari, al fine di consentire agli Uffici preposti di attivare le procedure necessarie;
- g) **entro il termine di 30 giorni** lavorativi antecedenti la scadenza dei termini contrattuali previsti dalle polizze per il pagamento dei premi trasmette all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi al fine di consentire agli Uffici preposti di attivare le procedure necessarie;
- h) **nei termini** contrattuali previsti dalle polizze, provvede al pagamento dei premi versando, in nome e per conto dell'Ente, alla compagnia interessata le relative somme;
- i) **entro il termine di 5 giorni** lavorativi dalla ricezione della documentazione necessaria provvede alla denuncia dei sinistri alla Compagnia di assicurazione competente;
- j) **entro il termine di 8 giorni dalla richiesta**, rende i pareri legali in materia assicurativa o per garantire soluzione alle problematiche segnalate dall'Ente;
- k) **entro il termine di 5 giorni lavorativi**, rende agli uffici e ai servizi dell'Ente che ne hanno fatto richiesta, il supporto, i pareri e la risposta ai quesiti posti in relazione alle polizze assicurative, alle coperture e alle cauzioni di cui agli artt. 106 e 53 del Codice dei contratti, da richiedere o prodotte in occasione gare di una gara di appalto di competenza dell'Ente;
- l) **entro il termine di almeno 3 mesi** dalla scadenza, e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze, trasmette all'Ente l'eventuale proposta di disdetta o modifica delle polizze vigenti, al fine di consentire agli Uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

La formazione e l'aggiornamento (senza costi aggiuntivi) previsti dal precedente art. 3 lett. j) dovranno essere svolte per un minimo annuo di giornate pari a 2 (due) della durata minima di 4 ore, per un numero illimitato di dipendenti che saranno indicati dall'Ente. I corsi, residenziali saranno attivati solo ove consentito dalle norme sulla prevenzione del contagio e della diffusione del virus di cui all'emergenza sanitaria in corso. Ove non possibili saranno sostituiti da corsi a mezzo webinar.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione per una durata di 36 mesi.

Il Comune contraente si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare, alle stesse condizioni, la durata del servizio per un ulteriore periodo di tempo che non potrà comunque superare i 12 mesi, con il consenso dell'aggiudicatario, da manifestarsi per iscritto prima della scadenza del contratto iniziale. Durante tale

periodo il broker sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo il broker possa sollevare eccezione alcuna. Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, previa formalizzazione a mezzo scrittura privata elettronica.

Il Comune di Noicattaro si riserva la facoltà prevista dall'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato a termini del capoverso precedente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei (6) mesi ai sensi dell'art. 23, co. 2, L. 62/2005. La proroga è subordinata all'adozione di espressi atti autorizzativi dell'Ente. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa: detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Il comune di Noicattaro si riserva la possibilità di disporre l'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 17 co.9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del comma 1 lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020.

ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA

Le polizze assicurative del Comune di Noicattaro, attualmente in corso, sono riepilogate nel seguente prospetto:

Ramo	Compagnia	Scadenza Polizza	Premio annuo imponibile	Premio annuo lordo	provvigioni	Perc.
RCT/O	Lloyd's	31/12/2027	54.100,00	66.137,25	6.492,00	12%
INFORTUNI	Unipol	31/12/2026	2.198,54	2.253,50	263,82	12%
RCA L.M.	Vittoria	31/12/2026	6.161,76	7.557,44	369,70	6%
TUTELA LEGALE	Amtrust	31/12/2026	15.670,10	19.000,00	1.880,41	12%
KASKO	Vittoria	31/12/2026	925,11	1.050,00	92,51	12%
TOT			79.55,51	95.998,19	9.098,44	

ART. 7 – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto, per il periodo complessivo di 36 mesi, considerata l'impossibilità di predeterminazione *ex ante* del valore esatto, costituisce oggetto di una mera quantificazione presuntiva delle provvigioni che potranno essere riconosciute al Broker per l'esecuzione del servizio.

La stima è stata condotta tenuto conto delle percentuali fisse di provvigione, distinte per Rami R.C.A. e Rami non R.C.A, indicate nel successivo art. 8, applicate al valore complessivo dei premi assicurativi pagati dall'Ente nell'ultimo anno, commisurando il risultato al periodo di durata dell'incarico da affidare, come da Tabella che segue.

Il valore effettivo del contratto di appalto dipenderà dai contratti assicurativi che saranno affidati in costanza di rapporto con il broker e dal valore di aggiudicazione dei relativi premi.

Contratti di assicurazione Ramo RCA (Provvigione 6%)			
	Valore premio annuo	Valore premio nel triennio	Valore stimato provvigioni
Auto Flotte RCA			
Contratti di assicurazione Ramo non RCA (Provvigione 12%)			
	Valore premio annuo	Valore premio nel triennio	Valore stimato provvigioni
RCT/O			
Valore economico stimato del servizio di brokeraggio per il periodo di 36 mesi			

Ai sensi del Codice, il valore complessivo stimato del presente affidamento, comprensivo di eventuali rinnovi, opzioni e proroghe, è pari ad **€ 36.393,76**, ottenuto come indicato nella Tabella che segue:

A	Importo presunto contratto primo triennio	€ 27.295,32
---	---	-------------

B	Importo contratto eventuale rinnovo per 12 mesi (eventuale)	€ 9.098,44
	VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO (A+B+C)	€ 36.393,76.

I valori innanzi indicati non costituiscono vincolo contrattuale e non ingenereranno alcuna aspettativa in capo all'Affidatario in ordine al raggiungimento dei medesimi risultati per la gestione in appalto.

Lo scopo primario dell'affidamento del servizio in oggetto è la razionalizzazione delle polizze attualmente in essere ed il conseguimento di un risparmio dei premi sostenuti ad equivalenza delle coperture assicurative proposte.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008. L'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del Codice degli Appalti, in quanto il servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale.

ART. 8 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui trattasi non comporta per l'Ente alcun onere diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, come da consuetudine di mercato, resterà a carico delle compagnie assicuratrici. Esso sarà costituito dalle provvigioni percentuali sui premi dei contratti di assicurazione che saranno aggiudicati dall'Ente durante il periodo di esecuzione del servizio di brokeraggio.

La remunerazione spetterà esclusivamente in relazione ai premi pagati durante il periodo di espletamento dell'incarico di brokeraggio.

La misura delle provvigioni a carico delle compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti di assicurazione, da riconoscersi al Broker a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente Documento, è stabilita nelle percentuali massime e fisse, distinte per Rami R.C.A. e Rami non R.C.A, indicate nella Tabella che segue. A tal fine, le predette percentuali saranno riportate nella "clausola broker" che dovrà essere contenuta nei futuri capitolati di gara per l'acquisto dei servizi assicurativi e dovrà contenere l'espressa indicazione che i compensi da riconoscersi al broker dovranno essere ricompresi nell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta fino a concorrenza della medesima.

Nessun compenso potrà essere richiesto dal Broker qualora il Comune ritenesse di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o la gara esperita non avesse avuto buon esito.

Polizza	Provvigione in %	Provvigione in lettere
Rami RCA	6%	Sei per cento
Rami non RCA	12%	Dodici per cento

Per le polizze in essere alla data dell'aggiudicazione della presente gara che contengano già le percentuali di provvigione da corrispondere al Broker, le stesse resteranno quelle indicate nel relativo contratto assicurativo.

Per le polizze in essere alla data dell'aggiudicazione della presente gara, soggette ad eventuali proroghe, le percentuali di provvigione, da corrispondere al Broker, si intendono quelle pattuite con precedenti contratti.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare o queste vadano deserte. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti da parte delle Compagnie assicuratrici ovvero delle conseguenze connesse al passaggio di gestione delle polizze tra i broker uscenti ed i broker subentranti.

Sarà, inoltre, onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi per disciplinare le modalità di intermediazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Il compenso percepito dal Broker dovrà essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.

Alle Compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al Broker e a quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023, la conclusione del contratto, non è soggetta al rispetto del termine dilatorio (c.d. Stand Still) di 35 giorni decorrente dall'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il contratto di appalto sarà concluso nell'ambito del Sistema di e-Procurement di TRASPARE e sarà formalizzato nello scambio, sulla stessa piattaforma dei documenti di offerta economica e di accettazione, quest'ultimo rappresentato dal "Documento di Stipula" generato da Traspare all'esito della procedura di acquisizione elettronica, firmati digitalmente, rispettivamente, dall'impresa aggiudicataria e dal Comune di Noicattaro.

La forma del contratto è quella della scrittura privata elettronica, ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle leggi speciali che regolano il settore di intervento del servizio di cui si tratta, alla costituzione della garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo il caso di esonero eventualmente disposto dalla Stazione Appaltante avuto riguardo all'offerta dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto nei termini e con le modalità che saranno comunicati dall'Ente, a pena di decadenza dal diritto alla sottoscrizione del contratto, di caducazione degli effetti del provvedimento di aggiudicazione e di escussione della garanzia provvisoria, fatti salvi i maggiori danni:

- a comprovare la costituzione della garanzia definitiva del Codice mediante produzione della copia del documento riservata alla stazione appaltante, in conformità all'art. 117 del Codice, fatto salvo il caso di esonero eventualmente disposto dalla Stazione appaltante avuto riguardo all'offerta dell'Aggiudicatario;
- a comprovare il possesso e la validità delle coperture assicurative richieste per l'esecuzione del contratto di appalto;
- a corrispondere gli oneri relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sull'offerta economica presentata con la risposta alla Trattativa Diretta su Traspare, sul presente Documento Capitolato Speciale di Appalto e sul Documento di Stipula generato da Traspare in seguito all'accettazione dell'offerta dell'affidatario;
- a produrre l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, del D. Lgs. 36/2023, per il caso di partecipazione in raggruppamento di imprese costituendo;
- a produrre ogni altro documento che sarà richiesto dalla stazione appaltante per la stipulazione del contratto.

Il Comune di Noicattaro si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto di appalto, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione, ai sensi dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; l'eventuale successivo accertamento del difetto del possesso dei predetti requisiti è causa di risoluzione contrattuale e darà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tal caso, l'Affidatario, prima dell'avvio dell'esecuzione, dovrà produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 calcolata con riferimento al prezzo a base della Trattativa Diretta sul TRASPARE .

ART. 10 – REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara informale gli operatori economici di cui all'Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Capitolato descrittivo e prestazionale. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato agli operatori economici di partecipare alla presente procedura informale di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Il concorrente, persona fisica o giuridica, deve essere in possesso dei requisiti di esecuzione del contratto e dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all'art. 99 del D. Lgs. 36/2023, di idoneità professionale di cui all'art. 100 co.1 lett. a) e di idoneità tecnico professionali di cui alla lett. c) del citato art. 100, indicati nel presente Capitolato.. La valutazione del possesso dei predetti requisiti sarà svolta in sede di partecipazione alla presente procedura sul TRASPARE esclusivamente sulla base delle autocertificazioni del concorrente. L'effettiva comprova del requisito sarà invece richiesta solo in caso di aggiudicazione e nelle forme e nei modi di cui all'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

1. Requisiti di esecuzione del contratto:

Possesso, ovvero impegno a dotarsi per il caso di affidamento del contratto ed entro il termine ultimo della data di sottoscrizione del contratto o di affidamento dell'esecuzione anticipata del medesimo,

della polizza relativa all'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o per errori professionali, prevista dal D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

2. Requisiti di ordine generale:

Possono partecipare all'affidamento gli operatori economici che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Contratto degli appalti vigente e s.m.i., all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura e/o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti di idoneità generale devono essere soddisfatti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

3. Requisiti di idoneità professionale di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- a) essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;
- b) iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall'articolo 109 del D. Lgs. n. 209/2005;

I requisiti di idoneità professionale devono essere soddisfatti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Aver intermediato nell'ultimo triennio 2023-2025 premi lordi assicurativi per un importo non inferiore ad € 500.000,00, riferito globalmente all'intero periodo, in favore di enti pubblici e/o privati, dei quali almeno due in favore di Enti ed amministrazioni pubbliche.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla lett. a) deve essere soddisfatti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande esecutrici o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER E COPERTURE ASSICURATIVE

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Pertanto risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e all'Amministrazione Comunale fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.

Per tale motivo, il broker è obbligato, per tutta la durata dell'incarico, a mantenere la polizza relativa all'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o per errori professionali, prevista dal d.lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, *della quale dovrà fornire copia al Comune entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio* ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico la polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui al D.Lgs. 209/2005, richiesta ai fini dell'affidamento del contratto per il servizio in oggetto e comunicarne le eventuali variazioni.

L'aggiudicatario risponderà dei danni causati durante il periodo contrattuale di cui si sia avuta notizia dopo la scadenza del contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- a) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a

rapportarsi, per conto dell'Ente con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all'esito dell'aggiudicazione della gara;

- b) citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- c) inserire la clausola Broker nei capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi;
- d) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l'Ente;
- e) non servirsi, durante la vigenza del presente incarico, di altro Broker e/o consulente assicurativo;
- f) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 13 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, motivatamente le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle forme assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È fatto divieto di cessione del contratto o di subappalto della sua esecuzione. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto *ipso facto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 15 – OBBLIGHI CONTRATTUALI E INADEMPIENZE

Il broker è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato, che diverranno oggetto del contratto, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Pertanto, sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Dalla data di decorrenza del contratto il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo, prendendosi in carico la gestione dei sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tal data.

Il Broker assume i seguenti impegni:

- a) a designare un proprio incaricato (referente) in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Comune, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo;
- b) a comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti e i contatti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa;
- c) a fornire al Comune le conoscenze ed informazioni utili all'efficiente svolgimento del servizio assicurativo;
- d) a garantire l'accesso alla piattaforma utilizzata per la gestione telematica dei sinistri e delle polizze assicurative: alla cessazione del contratto verrà fornito su supporto informatico l'intera banca dati, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.
- e) ad adoperarsi perché il personale individuato per la collaborazione con l'Ente si attenga a modalità di comunicazione semplici, sintetiche, efficaci e strutturate in maniera da non ingenerare equivoci o dubbi sulla loro interpretazione

La comunicazione dei nominativi del referente e del suo sostituto, delle fasce di reperibilità e dei dati di contatto di questi dovrà essere effettuata nel termine di 8 giorni dalla consegna dell'esecuzione del servizio.

Il Broker non dovrà essere vincolato con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi da impegni di sorta, garantendo la massima Trasparenza dei rapporti con quest'ultime: egli è obbligato a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Al Broker è vietato:

- a) assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- b) stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto, tenuto conto della particolare tipologia della prestazione in oggetto

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese subappaltatrici. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94-98 D. Lgs. N.36/2023.

L'aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art 120 del Codice, in caso di grave inadempimento o di grave ritardo rispetto alle previsioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell'appalto, il comune di Noicattaro, risolve il contratto con le procedure e i termini previsti dagli artt.121 – 123 del Codice.

Ferme restando le cause di risoluzione previste nel precedente comma e in altre parti del presente Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dal Committente per l'adempimento mediante apposita diffida scritta a mezzo Pec.

Inoltre, il comune di Noicattaro potrà risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122, c. 1, del Codice.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- mancata segnalazione delle scadenze di polizza che abbia comportato conseguenze dannose nei confronti dell'Ente;
- ritardo nei pagamenti dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative;
- errata valutazione nell'ambito di pareri resi a favore dell'Ente che abbia comportato pregiudizio in ambito economico o giuridico;
- modifica, alterazione o distorta interpretazione dei dati forniti relativi alla sinistrosità dell'Ente al fine di indirizzare artatamente le scelte di quest'ultimo;
- mancata denuncia dei sinistri alle Compagnie competenti che abbia compromesso la posizione dell'Ente o abbia comportato un pregiudizio economico allo stesso;
- ogni e qualsivoglia comportamento non consentito dalle normative vigenti o in violazione delle stesse che venga accertato dagli Uffici preposti dell'Ente;
- cancellazione dall'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- sospensione o interruzione non autorizzata del servizio;
- applicazione di tre penali nel corso della vigenza contrattuale che hanno portato alla contestazione;
- dichiarazioni false o mendaci rese in fase di partecipazione alla procedura di gara;
- sopravvenuta perdita dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti per l'esecuzione del servizio anche da leggi speciali;
- violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- cessazione dell'attività, dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della Ditta affidataria;
- violazione del Patto di integrità del Comune di Noicattaro

Nelle ipotesi innanzi indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta a mezzo PEC. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 17 - RECESSO UNILATERALE E PER GIUSTA CAUSA

Il Comune di Noicattaro si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese di alcun genere, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di

recesso, l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dalla Stazione appaltante.

In caso di recesso della Stazione appaltante, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento: a) delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; b) di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti il comune di Noicattaro che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, ove compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Aggiudicatario. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ART. 18 – OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Il Comune ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Pertanto il Broker si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati a terzi e al Comune destinatario in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza delle prestazioni oggetto del capitolato.

Il Broker risponde, in ogni caso, direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi di sorta nei confronti del Comune.

Il Broker si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Broker si obbliga inoltre ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località dove si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART. 19 - GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

Per la stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità di cui all'art. 106, del medesimo decreto legislativo: la garanzia definitiva è pari al 10% del valore economico stimato del contratto indicato nel precedente articolo 7.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La Stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del futuro contratto di appalto per il servizio di brokeraggio sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge l'Aggiudicatario indica il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga:

- a) a comunicare ogni modifica relativa ai summenzionati dati;
- b) ad indicare in fattura il predetto conto corrente dedicato;
- c) ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
- d) a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- e) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente il Comune e la Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

ART. 22 – DISPOSIZIONI PREVENZIONE CORRUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 il broker e i collaboratori della ditta aggiudicataria che operano in base al presente contratto sono soggetti alle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed al Codice di Comportamento applicabile ai dipendenti del Comune di Noicattaro, per quanto compatibili, e in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare quanto previsto dal piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, dal codice di comportamento e dalla Legge 190/2012 e s.m.i per le parti di competenza.

L'aggiudicatario si impegna altresì a rispettare la disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 06.11.2012, n. 190.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative e conseguenti alla sottoscrizione del contratto di appalto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo.

Si evidenzia che sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, ogni atto a corredo del Contratto, ancorché non materialmente allegato, in quanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, essendo funzionalmente destinati a disciplinare particolari aspetti del Contratto di appalto (AdE - Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate), i seguenti documenti:

- a) il Documento di Stipula generato dal TRASPARE in esito alla Trattativa Diretta su TRASPARE ;
- b) il documento contenente l'offerta economica presentata dall'operatore economico nella Trattativa diretta;
- c) il presente Capitolato;

Il mancato assolvimento dell'imposta di Bollo non impedisce il perfezionamento del contratto di appalto tra le parti ma comporta la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza.

ART. 24 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", del Comune di Noicattaro, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 145/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, al prestatore di servizi e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Le parti accettano che tutte le comunicazioni concernenti la gara e l'esecuzione del contratto saranno effettuate servendosi dei canali messi a disposizione dalla piattaforma TRASPARE o mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 26 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Reg. (UE) n. 679/2016)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, l'Ente Titolare del trattamento Comune di Noicattaro, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- **ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- **strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle** finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è:

Il **Comune di Noicattaro**, Via P. Nenni - 70016 Noicattaro (BA) - Italia) – Cod. Fiscale 05165930727, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 dal Sindaco pro tempore ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati con

NB Consulting

Via Eroi di Dogali 6/c - 70123 - BARI

tel./fax. +390802172711 - cell : +393348852789

email : rpd@nbconsulting.it

al quale ci si può rivolgere per ogni ulteriore informazione o chiarimento sull'applicazione della normativa in materia di privacy e trattamento dati personali, per il Comune di Noicattaro.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, previa stipulazione di apposito atto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore sarà designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Operatore economico sottoscrivendo il presente documento dichiara:

- 1) di essere a conoscenza dei criteri indicati nella sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O. per la prevenzione della corruzione del Comune di Noicattaro, e del Regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noicattaro e di essere informato della risoluzione del contratto di cui trattasi in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti;**
- 2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente documento e nelle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico e di accettare, in caso di aggiudicazione, che il relativo contratto sarà regolato dai predetti documenti;**
- 3) di allegare il presente documento controfirmato digitalmente per accettazione.**

PER ACCETTAZIONE

Operatore economico